

CONVENZIONE DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO

tra

L'Università degli Studi di Cagliari, Corso di Studi in Ingegneria Biomedica, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", in persona del Presidente del Consiglio del corso Prof. Luigi Raffo

e

L'Azienda Sanitaria ASL 5 con sede legale in Oristano – Via G. Carducci n. 35, P.I. 00681110953, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Dr. Giovanni Panichi, nato a Lajatico (Pi) il 12/05/1949, nella sua qualità di Commissario;

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1 lett. a) della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, L'Azienda Sanitaria ASL 5 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 1 del DM n. 142/98, attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1 lett. d) della Legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del Responsabile Aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere le necessarie riservatezze per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e D.M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza

sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di Orientamento.

Oristano, _____

.....

IL COMMISSARIO A.S.L. n. 5

Dr. Giovanni Panichi